

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI REGALBUTO (EN)

Uc
penton

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38 del Reg.	OGGETTO: Approvazione regolamento sul cottimo appalto.
Data 20.04..2011	

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 19.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1° Convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1. BIVONA	Francesco	X	
2. ROMANO	Domenico	X	
3. POLITI	Sergio		X
4. PALAMITO	Angelo		X
5. MAIDA	Vito	X	
6. MISSORICI	Santina	X	
7. LONGO	Giuseppe	X	
8. MELI	Giovanni G.	X	
9. NAPOLI	Vito	X	
10. RASPANTE	Umberto L.		X
11. CARDACI	Vito L.		X
12. ROMANO	Maria C.	X	
13. PARATORE	Federico		X
14. GRIFO'	Giuseppe	X	
15 PRICIPATO	Gaetano	X	
Assegnati n. 15	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri		Presenti n. 10
In carica n. 15			Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il **Signor Meli Giovanni** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa il **Segretario Comunale Dr. Cataldo La Ferrera** La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori Missorici - Grifò - Romano M.C.la
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, ha espresso parere /

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20.01.2011

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul cottimo appalto.

Interviene il Cons. Romano D. in qualità di Presidente della 1° Commissione il quale afferma che sul regolamento in questione sono state apportate solo due modifiche.

Legge la nota trasmessa dal Responsabile del Settore Tecnico di Sviluppo Arch. Palazzolo con la quale esprime parere sfavorevole alle modifiche apportate dalla 1° Commissione in quanto in contrasto con il Regolamento tipo emanato dalla Regione Siciliana. In particolare la cassazione dell'art. 7 per l'assegnazione dei cottimi appalto alle sole imprese aventi sede legale e/o amministrativa nell'ambito territoriale del Comune di Regalbuto monopolizza i lavori fino ad € 150.000,00 alle sole imprese locali precludendo l'iscrizione ad un maggior numero di imprese di fiducia a svantaggio della Pubblica Amministrazione e libera concorrenza.

Interviene il Segretario Comunale rappresentando che le modifiche non possono essere deliberate essendo illegittime considerato che la partecipazione alle sole ditte che hanno sede nel territorio di Regalbuto non può essere norma regolamentare.

Entra il Tecnico dell'UTC Geom. Amore.

Il Presidente del Consiglio C.le constatato che nessun altro chiede di intervenire pone in votazione la proposta di delibera con esclusione delle modifiche proposte dalla Commissione consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'ente;

Vista la legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo n. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni;

Ad unanimità di voti dei presenti

DELIBERA

Di non approvare le modifiche proposte dalla commissione consiliare

Di approvare il regolamento e relativa proposta di deliberazione così come proposto dall'ufficio tecnico che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Finita la discussione sul punto il Consigliere Bivona chiede il prelievo del punto 8.

Il Presidente del C.C. pone in votazione la proposta del cons. Bivona che all'unanimità di voti viene approvata.

Entra in aula il responsabile del Settore Tecnico di Sviluppo Arch. Palazzolo.

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI REGALBUTO (EN)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORGANO

L'ASSESSORE al ramo

PROPONENTE


---- CARDACI VITO --

OGGETTO: approvazione di regolamento sul cottimo-appalto

Cap.	Competenza	Residui	Somma stanziata (+) L.....
.....	Variazioni in aumento (+) L.....
.....	Variazioni in diminuzione ... (-) L.....
.....	Somme già impegnate (-) L.....
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: " Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto"			Somma disponibile " L.....
ATTESTA Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di £.....			Data
			Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R: 11 dicembre 1991, n. 48) così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO		Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. Data <u>20 ott 2010</u> Il Responsabile <u>Il Tecnico (Ing. R. Luciano)</u>		
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA		Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Data Il Responsabile		
DATA DELLA SEDUTA <u>20/10/2010</u>	Ordine del giorno n.	ASSENTI	IL SINDACO	IL VERBALIZZANTE
DELIBERA NUMERO <u>38</u>	Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla Sez. Centr. Prov. Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari.			



DELIBERA DI C.C. N. _____ DEL _____

OGGETTO: Approvazione di regolamento sul cottimo-appalto.

Premesso che l'art. 24 bis della legge Regionale sui lavori pubblici nel testo odieramente vigente nella Regione Siciliana istituisce il cottimo-appalto per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 € ;

che il predetto art. 24 bis, allegato in copia alla presente per far parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) prescrive, tra le altre cose, la previa formazione degli elenchi delle imprese da invitare alle gare ufficiose (albo delle imprese fiduciarie);

che a seguito di direttiva del Sig. Cardaci Vito Assessore Comunale l'ufficio tecnico ha redatto una bozza di regolamento Comunale di istituzione dell'Albo delle imprese fiduciarie;

tutto ciò premesso,

Visto lo schema di regolamento suddetto composto da n. 8 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale sotto la lettera B);

Ritenuto di dover approvare il predetto schema di regolamento;

Vista la normativa di settore;

su proposta dell'Assessore Cardaci Vito;

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) approvare il regolamento allegato B) della presente sul cottimo-appalto, giusto art. 24 bis della legge 109/94 nel testo vigente nella Regione Siciliana;
- 2) abrogare la precedente delibera di C.C. n. 7 del 20/1/94 con la quale di era regolamentato l'oggetto della presente sulla base della previgente normativa;
- 3) dare atto che il predetto regolamento, ai sensi del vigente Ordinamento degli enti locali, sarà pubblicato, dopo l'esecutività della presente delibera di approvazione, all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.



IL TECNICO
(Ing. R. Libiano)

COMUNE DI REGALBUTO
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla delibera

N. _____

Del _____

SERVIZIO

RESP. PROCEDIMENTO

(TIMBRO E FIRMA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. AVENTE AD OGGETTO:
approvazione di regolamento sul cottimo-appalto.

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (GEOM. AMORE Giuseppe) viene rilasciato il seguente parere su quanto in epigrafe.


PARERE

Art. 53, comma 1°, L. 08.06.90, n. 142, come recepito dall'art. 1, comma 1° della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000.

In ordine alla regolarità tecnica, visto si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Regalbuto li 20 *dic* 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GEOM. AMORE Giuseppe)



L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

IL TECNICO
(Ing. R. S. S. S. S.)



1. In ordine alla regolarità contabile, visto si esprime parere: _____

Regalbuto li _____

Il Ragioniere Capo


Testo coordinato legge 109-94 vigente nella Regione siciliana

Art. 24 bis Cottimo

1. Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.
2. Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti.
3. Gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.
4. Nelle procedure di affidamento a cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 11.
5. Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla partecipazione alla relativa gara informale, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993 recante il Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.
6. Entro il 31 dicembre 2003 gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) adottano i propri regolamenti in conformità al Regolamento tipo di cui al comma 5 e formano gli elenchi ivi indicati.
7. Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito l'affidamento di alcun cottimo-appalto da parte degli enti che non abbiano ancora formato gli elenchi di cui al comma 5.
8. Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) esperiscono le procedure di cottimo-appalto sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione della presente legge.



Libiano Rocco



**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
MEDIANTE COTTIMO - APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 20 LEGGE REGIONALE 2
AGO. 2002, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (S.M.I.)**

Art. 1 - Istituzione dell'albo

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di REGALBUTO (EN) per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto, ai sensi dell'art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche.

Art. 2 - Iscrizione all'albo

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i., ovvero le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- a) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
- b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
- c) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e s.m.i., ridotti del cinquanta per cento.

Art. 3 - Istanza di iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di REGALBUTO (EN), corredandola con i seguenti documenti e certificati:

- a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 2, lettera a), certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante, attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo di E 150.000, ridotti del 50%;
- b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 38, comma 1^o, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione e/o informazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e succ. DPR 252/98. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e



successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà del Comune di REGALBUTO (EN) di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Art. 4 – Effetto dell'iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede di aggiornamento dell'albo dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno e per esse si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.
6. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte del Comune di REGALBUTO (EN) della pubblicazione del medesimo albo nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione (G.U.R.S.), nel profilo del committente e all'albo pretorio comunale.

Art. 5 – Sospensione dall'albo

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì



la durata della sospensione.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 6 – Cancellazione dall'albo

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 38 -comma 1- del decr. Lgs. 163/2006, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;




- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
- n) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7 - Partecipazione alle gare ufficiose

1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Comune di REGALBUTO (EN) spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Libiano Rocco".



pubblico secondo le modalità previste dall'ordinamento del Comune di REGALBUTO (EN). Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.

2. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, il Comune di REGALBUTO (EN) può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi del vigente Ordinamento EE.LL., sarà pubblicato, dopo l'esecutività della delibera d'approvazione, all'albo pretorio del Comune per quindi giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.
2. Il presente regolamento, adottato sullo schema tipo emanato con decreto presidenziale 19 luglio 2004 pubblicato sulla G.U.R.S. del giorno 8 ottobre 2004, n.42, sostituisce ogni deliberazione e/o previgente regolamento in contrasto con esso.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento e per le modalità d'applicazione del cottimo-appalto saranno osservate le disposizioni di cui all'art.24 bis, della Legge n.109/94 come modificata ed integrata con le Leggi Regionali n. 7/02 e 7/03, e s.m.i..

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Libiano Rocco".

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Meli Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr La Ferrera Cataldo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bivona Francesco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo comune giorno 22.05.2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ;

Dalla Residenza comunale, li - 7 GIU. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 22.05.2011 al 5.06.2011, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 05/06/2011

Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione


Dalla Residenza Comunale, li - 7 GIU. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li ... 7 GIU. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE